

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI SETTEMBRE ●●●

30 MERCOLEDÌ
MODELLO 730/2015

Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2015 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2014, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati ovvero i professionisti abilitati, possono rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2015.

La richiesta di volere versare un minore acconto Irpef (ad esempio perché si sono avute, o si presume di avere, maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2015), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro oggi indicando l'importo che eventualmente si ritiene di versare.

RIMBORSI IVA UE

Presentazione istanze di rimborso. I soggetti passivi Iva con sede stabile in Italia possono entro oggi presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso dell'Iva assolta nel 2014 in un altro Stato della Comunità Europea relativamente a beni e servizi acquistati o importati in questo Stato. La scadenza può interessare, tra gli altri, le aziende agricole che hanno optato per il regime normale Iva. Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA

Adeguamento ai parametri. I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Unico 2015, devono entro oggi versare con il modello F24 telematico l'Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Unico 2015.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registra-

zione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24; dall'1-10-2015 dovrà essere utilizzato il nuovo modello Intra 12 approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di agosto; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474, 24153 e 5281, rispettivamente del 27-9-2011, 28-10-2011, 20-12-2011 e 28-3-2013.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2° trimestre 2015, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 57 dell'11-3-2015 consultabile sul sito www.inps.it

SCHEDE CARBURANTE MENSILE
O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 («decreto

Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2015 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica («bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV). Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale («superbollo») introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si fa inoltre presente che dal 2015 sono soggette al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014).

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2011 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 30-9-2011;
 - la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 30-9-2013;
 - la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 30-9-2011 e non ancora revisionati;
 - la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 30-9-2011 e non ancora revisionati;
 - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-9-2013.
- Per una panoramica più dettagliata delle

scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2015 a pag. 70.

PUBBLICITÀ

Pagamento 4ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale 4ª e ultima rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

ADEMPIMENTI FORMALI OMESSI

Remissione in bonis. Coloro che non hanno adempiuto ad alcune formalità relative a comunicazioni e adempimenti fiscali per l'accesso a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali (a esempio la comunicazione all'Enea per la detrazione 65% per il risparmio energetico o la presentazione del modello RLI, in determinati casi, per la scelta della cedolare secca riguardo le locazioni abitative), i cui termini di presentazione sono scaduti dopo il 30-9-2014, possono entro oggi rimediare alla dimenticanza adempiendo alla formalità e versando la sanzione di 258 euro.

Data la particolarità della scadenza si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 a pag. 27, alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 28-9-2012 e agli altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31 agosto scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31 agosto scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-8-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2014 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-9-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2014 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si ri-

manda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

Tardivo versamento rata imposte da Unico 2015.

I contribuenti non titolari di partita che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2015, non hanno versato entro il 31 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-9-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico 2015 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2013 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2014 dovuti in base al modello Unico 2014 ovvero hanno presentato il modello Unico 2014 con dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Irap 2015 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2013 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2014 dovuti in base al modello Irap 2014 ovvero hanno presentato il modello Irap 2014 con dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano in via telematica la dichiarazione Iva relativa al 2014 sia in forma autonoma sia con

Unico 2015, che non hanno versato durante l'anno 2014, in tutto o in parte, l'Iva risultante a debito dalle liquidazioni periodiche e per l'acconto di dicembre ovvero hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1% per i giorni di ritardo fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% per i restanti giorni che cadono nel 2015.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Ad ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano entro oggi il modello Unico 2015 in via telematica, possono, sempre entro oggi, presentare online senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2013. Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2015 a pag. 35.

DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Presentazione modello 503 AUT. I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono entro oggi presentare all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2014 e di quelli presunti per il 2015 (modello 503 AUT), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Anche quest'anno il suddetto adempimento interesserà pochi soggetti poiché dall'1-1-2009 molti pensionati possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro. Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione pari a un anno della pensione.

Considerate le molteplici variabili legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito www.inps.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.